

D.P.C.M. 14-4-1995

Dichiarazione dello stato di emergenza a norma dell'art. 5, comma 1, della L. 24 febbraio 1992, n. 225, in ordine alla situazione socio-economica-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 aprile 1995, n. 95.

Epigrafe

Premessa

Articolo unico

D.P.C.M. 14 aprile 1995 ⁽¹⁾.

Dichiarazione dello stato di emergenza a norma dell'*art. 5, comma 1, della L. 24 febbraio 1992, n. 225*, in ordine alla situazione socio-economica-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno ⁽²⁾.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 aprile 1995, n. 95.

(2) Vedi, anche, l'*O.P.C.M. 12 marzo 2003, n. 3270*, l'*O.P.C.M. 2 aprile 2004, n. 3348*, l'*O.P.C.M. 13 luglio 2004, n. 3364*, l'*O.P.C.M. 8 ottobre 2004, n. 3378*, l'*O.P.C.M. 11 febbraio 2006, n. 3494*.

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Viste le delibere del 25 agosto 1992 e del 5 agosto 1994 con le quali il Consiglio dei Ministri ha dichiarato area ad elevato rischio di crisi ambientale il bacino idrografico del fiume Sarno, esteso su parte delle province di Avellino, Salerno e Napoli, a norma dell'*art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349*, come sostituito dall'*art. 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305*;

Considerato che nel bacino del fiume Sarno:

lo stato di qualità delle acque superficiali risulta fortemente compromesso dalle acque di scarico, scarsamente o per nulla sottoposte a processi di trattamento o ritenzione, derivanti da insediamenti civili (la cui densità di popolazione raggiunge punte di circa cinquanta volte il valore medio nazionale), dagli insediamenti industriali e dall'attività agricola;

le capacità autodepurative e di diluizione dei corsi d'acqua risultano minimali a causa delle esigue portate naturali, peraltro ulteriormente ridotte per la presenza diffusa di captazioni a scopo civile, irriguo e industriale;

la pratica diffusa dell'abbandono in alveo di rifiuti di varia origine lungo le aste fluviali del Sarno e dei suoi tributari contribuisce ad aumentare il carico inquinante, ad instaurare precarie condizioni igienico-sanitarie e ad influire negativamente sia sull'aspetto idraulico che su quello paesaggistico;

Vista la situazione determinatasi nel comune di Solofra, come dichiarato dal prefetto di Avellino con la nota dell'8 aprile 1995, prot. n. 137/16-5/Gab, a seguito del provvedimento di sequestro adottato dalla procura della Repubblica presso la locale pretura in ordine all'impianto di depurazione delle acque reflue provenienti dalle concerie dell'area solofrana, gestito dal Consorzio disinquinamento di Solofra (Co.Di.So.);

Considerato che il provvedimento cautelare, scaturito dalle risultanze delle analisi effettuate dal consulente tecnico nominato dal magistrato, ha determinato il blocco dell'attività produttiva in centoventi opifici che occupano circa cinquemila addetti;

Considerato che tale la situazione dell'inquinamento può trovare una definitiva soluzione solo con l'accelerazione della realizzazione dei sistemi di fognatura, di collettamento e di depurazione;

Considerato che, nell'immediato, risultati positivi possono venire dalla riduzione dell'inquinamento attraverso l'imposizione di adeguate misure precauzionali alle aziende, con particolare riferimento alla prescrizione di limitazioni negli scarichi e nell'utilizzo di prodotti inquinanti nel ciclo produttivo;

Considerato, altresì, che altri benefici immediati possono derivare da misure di potenziamento delle attività gestionali degli impianti di depurazione esistenti;

Considerato che contemporaneamente possono essere fissati limiti, anche temporanei, agli scarichi in acque pubbliche superficiali e in pubbliche fognature;

Visto l'*art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225*;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 aprile 1995;

Decreta:

1. Ai sensi e per gli effetti dell'*art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225*, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa è dichiarato a far tempo dal 12 aprile 1995 fino al 31 dicembre 1995 ⁽³⁾ lo stato di emergenza ambientale per l'area del bacino idrografico del fiume Sarno, compresa nelle province di Avellino, Salerno e Napoli, già dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale ai sensi delle delibere del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 1992 e 5 agosto 1994.

(3) Per la proroga dello stato di emergenza di cui al presente decreto vedi il *D.P.C.M. 29 dicembre 1995*, il *D.P.C.M. 30 dicembre 1996*, il *D.P.C.M. 23 dicembre 1997*, il *D.P.C.M. 23 dicembre 1998*, il *D.P.C.M. 16 dicembre 1999*, il *D.P.C.M. 16 giugno 2000*, il *D.P.C.M. 14 gennaio 2002*, il *D.P.C.M. 20 dicembre 2002*, il *D.P.C.M. 19 dicembre 2003*, il *D.P.C.M. 28 dicembre 2004*, il *D.P.C.M. 29 dicembre 2005*, il *D.P.C.M. 27 dicembre 2006*, il *D.P.C.M. 28 dicembre 2007*, il *D.P.C.M. 16 gennaio 2009*, il *D.P.C.M. 18 dicembre 2009* e il *D.P.C.M. 19 marzo 2010*.
